

REGOLAMENTO (CEE) N. 3686/88 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 1988

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfetariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88 (²), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che la possibilità di offrire in permanenza carni bovine all'intervento ha determinato la formazione di rilevanti scorte nella Comunità; che parte degli acquisti d'intervento è stata immagazzinata sotto forma di carni disossate allo scopo di migliorare il sistema d'intervento in conformità del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione (³), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3492/88 (⁴);

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio (⁵), modificato dal regolamento (CEE) n. 429/77 (⁶), i prezzi di vendita delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento possono essere fissati forfetariamente in anticipo; che è opportuno ricorrere a questo sistema di vendita;

considerando che occorre conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione (⁷), modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (⁸) per quanto concerne la vendita a prezzi fissati forfetariamente in anticipo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio (⁹) dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati fuori del territorio dello Stato membro da cui l'organismo dipende, può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di tale Stato membro; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione (¹⁰) ha stabilito il metodo da seguire per calcolare i prezzi di vendita di detti prodotti; che, onde evitare confusioni, occorre precisare che i prezzi fissati dal

presente regolamento non si applicano tali e quali ai prodotti stessi;

considerando che le misure dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Durante il periodo del 1° dicembre 1988 al 7 gennaio 1989 si procede alla vendita di circa:

- 50 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° luglio 1987,
- 1 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese e immagazzinate prima del 1° gennaio 1988,
- 12 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco e immagazzinate prima del 1° gennaio 1987,
- 200 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1° ottobre 1987,

Le qualità e i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato I.

2. Durante il periodo dal 1° dicembre 1988 al 7 gennaio 1989 si procede alla vendita di circa:

- 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° maggio 1988,
- 1 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco e immagazzinate prima del 1° gennaio 1988,
- 1 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1° aprile 1988,
- 1 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1° gennaio 1988,
- 1 750 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano, acquistate ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2964/86 (¹¹) e (CEE) n. 1294/87 (¹²).

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(²) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.

(³) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

(⁴) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 20.

(⁵) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.

(⁶) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 18.

(⁷) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

(⁸) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

(⁹) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

(¹⁰) GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

(¹¹) GU n. L 276 del 27. 9. 1986, pag. 12.

(¹²) GU n. L 121 del 9. 5. 1987, pag. 28.